



Repubblica italiana

Corte dei Conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott. Anna Maria Carbone Prosperetti	PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Mistretta	CONSIGLIERE
Dott.ssa Lucia d'Ambrosio	CONSIGLIERE
Dott.ssa Valeria Motzo	CONSIGLIERE
Dott. Roberto Angioni	REFERENDARIO RELATORE

nella camera di consiglio del 17 aprile 2012;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e il decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74 (norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna);

Visto l'art. 7 della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante l'adeguamento dell'ordinamento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Vista la deliberazione n. 6 del 20 gennaio 2012 con la quale il Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione del controllo la richiesta di parere del Comune di OLBIA;

Visto il decreto di assegnazione n. 21395565, del 14 febbraio 2012, con il quale il Referendario Roberto Angioni veniva incaricato dell'istruttoria della predetta richiesta di parere;

Vista la nota n. 22418537 del 29 marzo 2012, con cui il Magistrato

istruttore, Referendario Roberto Angioni, ha deferito la relazione istruttoria per la discussione collegiale;

Vista l'ordinanza n. 22/2012 del 16 aprile 2012, con la quale il Presidente della Sezione del controllo per la Regione Sardegna ha convocato la Sezione medesima in data odierna per deliberare in ordine alla richiesta di parere;

Udito il relatore Referendario Roberto Angioni;

P R E M E S S O

Il Sindaco del Comune di OLBIA ha proposto la seguente richiesta di parere: *"Se sia possibile finanziare il salario accessorio, necessario per coprire il fabbisogno delle nuove assunzioni stagionali, avvalendosi dei fondi derivanti dal medesimo art.208 anche in deroga rispetto ai limiti posti dall'art.9 comma 2 bis del D.L. 78/2010, come convertito nella legge n.122/2010"*.

C O N S I D E R A T O

- 1.** Il parere è stato richiesto ai sensi dell'art. 7, comma 8 cit. legge n. 131 del 2003 dal Sindaco del Comune di Curcuris ed è dunque ammissibile dal punto di vista soggettivo, in quanto la richiesta è stata effettuata da soggetto a ciò legittimato dalla legge ed è stato correttamente trasmesso attraverso il Consiglio delle Autonomie Locali.
- 2.** Si rileva altresì anche l'ammissibilità oggettiva, in quanto la questione sottoposta all'attenzione della Sezione ha ad oggetto la corretta interpretazione di misure aventi diretta incidenza sul bilancio degli Enti Locali ed afferenti alla materia della contabilità pubblica come definita dalla deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n.54/CONTR/10, in quanto relativa in generale alla spesa di personale.
- 3.** I commi qui rilevanti dell'art.208 del Codice della Strada prevedono che:

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica (1305).

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4 (1306).

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 **può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al**

finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale .

4. Questa Sezione ha già specificato, con la propria precedente deliberazione n.85/PAR/2011 che l'art. 208 comma 5bis del Codice della Strada, come da ultimo modificato ai sensi della L. n. 120 del 29.7.2010, consente che una quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada possa anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e ad altre forme flessibili di lavoro.

Le risorse in questione, utilizzate per far fronte a tali assunzioni ed etero-finanziate, non concorrono alla determinazione della spesa complessiva per il personale e, quindi, non incidono sulla verifica del rispetto della disciplina vincolistica in materia di assunzioni. Infatti le spese destinate ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, alimentate con una quota delle predette entrate straordinarie, non sono da inquadrare tra le spese per il personale in senso stretto, stante la natura organizzativa e funzionale di tali forme di lavoro, che non sono riferibili alla struttura stabile di personale in dotazione dell'Ente.

Tutto ciò opportunamente considerato, si può ora passare a verificare la risposta da dare al quesito proposto.

5. Si deve ritenere che la previsione generale della destinazione di tali

risorse (nella misura di cui alla lettera c del comma 4) *ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro* permette di destinarle al trattamento accessorio del personale assunto **a tempo determinato o con altre forme flessibili** ai sensi della citata normativa (sul punto nel medesimo senso si esprime anche la sezione Controllo per la Lombardia con deliberazione n. 55/2012).

6. Quanto all'applicabilità dei limiti di cui all'art.9 comma 2 bis del D.L. 78/2010, è necessario premettere che altre Sezioni di Controllo della Corte dei conti, con ragionamento e motivazione che anche questa Sezione condivide, hanno considerato che occorre distinguere, sul piano normativo, le previsioni che in materia di personale pongono limiti operando un confronto storico (ad esempio art.1, commi 557 e 562, della legge 296/2006), in riferimento alle quali l'aggregato da considerare non può che essere riferito esclusivamente all'insieme delle componenti stabili ed ordinarie della spesa di personale (con esclusione dunque di quelle componenti, quale quella qui in esame, che oltre che essere etero-finanziate, non hanno carattere ordinario), da quelle norme che invece pongono un vincolo di natura strutturale all'incremento della spesa del personale (ad es.art.76 comma 7 l.133/2008); il che rende necessario, in questo secondo caso, considerare la spesa del personale nel suo complesso, ivi comprese, questa volta, le voci escluse dal confronto storico previsto nelle previsioni appartenenti alla prima tipologia (sul punto si vedano per tutte le argomentazioni della deliberazione n.10/2012 della Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, resa in materia di applicabilità dei limiti di cui all'art.9 comma 28 del D.L. n.78/2010).

7. L'art. 9 comma 2bis del d.l. n.78/2010 convertito in legge

n.133/2010, prevede che: *"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio"*. Tale disposizione deve dunque essere ascritta a quella seconda tipologia di norme sopra indicate che pongono un vincolo di natura strutturale all'incremento della consistenza di personale, riferendosi a parametri di tipo prettamente percentuale.

Pertanto essa trova applicazione anche per quelle spese, come quella sostenuta per il personale assunto ai sensi dell'art.208 comma 5 del Codice della Strada, che pure non debbono essere considerate nell'aggregato "spese di personale" rilevante per l'altra tipologia di disposizioni sopra descritte, la prima, ovvero quelle che utilizzano il metodo storico come limite alle assunzioni per perseguire l'obiettivo della riduzione della spesa.

In conclusione ritiene la Sezione che anche le risorse affluite al bilancio comunale quali proventi delle contravvenzioni stradali e destinate dall'amministrazione al pagamento del salario accessorio del personale così assunto debbono soggiacere ai limiti dell'art.9 comma 2 bis del D.L. n.78/2010, come convertito dalla legge n.133/2008.

Tutto ciò premesso la Sezione

DELIBERA

il richiesto parere alla stregua delle considerazioni che precedono.

ORDINA

che la deliberazione sia trasmessa rispettivamente al Sindaco del Comune di Olbia, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario

Generale del Comune ed al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 17 aprile 2012.

Il Magistrato Relatore

(Roberto Angioni)

IL PRESIDENTE

(Anna Maria Carbone Prosperetti)

Depositata in Segreteria in data 23 Aprile 2012

IL DIRIGENTE

(Giuseppe Mullano)